



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

R.P.C. n. 2/2020

IL GIUDICE DELEGATO

letto il ricorso, depositato in data 01.12.2020 in forma cartacea (e ridepositato in via telematica in data 29.01.2021, a seguito di provvedimento del 28.01.2021) da Montesanti Raffaele, volto all'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché la documentazione e la relazione del gestore nominato dall'OCC, come integrati a seguito di provvedimento del 01.02.2021;

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 25.05.2021;

preso atto della regolarità degli adempimenti a carico del gestore della crisi;

rilevato che il debitore propone un piano del consumatore, ai sensi dell'art. 7 co. 1-bis l. 3/2012, che prevede:

1. il pagamento integrale delle spese di procedura (compenso dell'avvocato e dell'OCC);
2. il pagamento integrale dei crediti privilegiati (credito dell'Agenzia delle Entrate);
3. il pagamento nella misura del 50% dei crediti chirografari;
4. il pagamento dei predetti importi, secondo le tempistiche indicate nel piano di ammortamento depositato, in 96 rate mensili (8 anni);
7. la destinazione delle prime rate mensili al pagamento delle spese di procedura e dei debiti privilegiati e la destinazione delle successive rate mensili, sino alla conclusione del piano, al pagamento dei creditori chirografari, come meglio indicato nel predetto piano di ammortamento;
8. la destinazione della somma di euro 1000,00 mensili ai bisogni familiari;

osservato che si è opposto all'omologazione il creditore Compass Banca s.p.a., evidenziando la mancanza di meritevolezza del debitore, la mancanza di fattibilità del piano, già adombrata dal tribunale nel decreto del 1.2.2021, nonché l'inammissibilità della proposta in considerazione dell'eccessiva durata del piano e la non convenienza dello stesso in rapporto ai presumibili risultati integralmente soddisfattivi della già introdotta esecuzione individuale;

premesso che la presente procedura è soggetta alla disciplina di cui alla l. 3/2012 come modificata dalla L. n. 176/2020 del 18.12.2020, entrata in vigore il 25.12.2020, con cui è stato convertito, con emendamenti, il D.L. 137/2020 e ciò sia che si abbia riguardo alla data del deposito del ricorso in via telematica (data successiva all'entrata in vigore della predetta novella), sia che si abbia riguardo alla data del deposito del ricorso in forma cartacea (di cui è già stata evidenziata la nullità), atteso che l'art. 4 ter co. 2 della citata legge 176/2020 ne predica l'applicabilità anche alle procedure pendenti, purché – per come postula il successivo comma 3 – non sia stata ancora celebrata l'udienza tesa all'omologazione (così dovendosi intendere, di necessità, l'errato riferimento all'udienza di cui all'art. 10 l. 3/2012), nella fattispecie fissata per il 27.04.2021;

rilevato che la richiamata novella rileva, nella fattispecie, sotto due profili: quello della meritevolezza e quello della sussistenza o meno della facoltà del creditore Compass Banca s.p.a. di opporsi all'omologazione;

osservato, infatti, che, sotto il primo profilo, l'inammissibilità del piano è oggi limitata ai soli casi in cui il debitore abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, a dispetto della vecchia formulazione normativa, che impediva l'accesso alla procedura al debitore che avesse determinato, anche solo con colpa lieve, il sovraindebitamento, *anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*;

considerato che, sotto il secondo profilo, l'art. 9 co. 3 bis lett. e) della l. 3/2012 come novellata a seguito della l. 176/2020 richiede che la relazione particolareggiata contenga anche *“l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”*: in siffatto contesto normativo l'eventuale accertamento dell'omessa adeguata valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore comporta una sanzione di tipo processuale per il creditore, impedendogli di proporre opposizione o reclamo avverso l'omologazione o di far valere

cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore (cfr. art. 12 bis co. 3 bis l. 3/2012); in buona sostanza, l'ottica del legislatore valorizza l'apporto colposo del finanziatore precludendogli una facoltà processuale, con evidente funzione sanzionatoria;

ritenuto che, nella fattispecie, la Compass Banca s.p.a., alla luce degli accertamenti contenuti nella relazione particolareggiata, ha perso la facoltà processuale di opporsi all'omologazione a cagione della condotta tenuta nella fase di conclusione del contratto di finanziamento, non avendo adeguatamente valutato il merito creditizio del soggetto finanziato; tuttavia, la medesima Compass Banca s.p.a. è subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, nel credito anteriormente vantato dalla società Futuro s.r.l., rispetto alla quale, invece, nessuna violazione delle regole di valutazione del merito creditizio è dato rinvenire, alla luce delle medesime osservazioni illustrate dall'OCC: ne consegue che, sia pure limitatamente a detta posizione, l'opposizione è ammissibile;

osservato che in sede di valutazione circa l'omologabilità del piano, il tribunale, ai sensi dell'art. 12 bis co. 3 e 4 l. 3/2012, è chiamato: 1. se necessario, a rinnovare – d'ufficio ma, *a fortiori*, su sollecitazione di uno o più creditori – il giudizio sull'ammissibilità già anteriormente formulato, atteso che il decreto con cui il tribunale fissa l'udienza ex art. 12-bis co. 1, ritenendo, implicitamente o esplicitamente, sussistenti i presupposti di ammissione, non è suscettibile di definitività, confluendo, invece, nel provvedimento con cui si accorda o si nega l'omologazione, unico provvedimento suscettibile di impugnazione sotto il profilo processuale e di produrre effetti conformativi, vincolanti per i creditori, dal punto di vista sostanziale; 2. a verificare la fattibilità del piano e la sua idoneità a consentire il pagamento di crediti impignorabili; 3. a risolvere le contestazioni insorte all'udienza ex art. 12-bis co. 1 l. 3/2012, anche relativamente all'importo dei crediti; 4. infine, a valutare il merito delle scelte e, quindi, la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14-ter e ss. del medesimo testo normativo, qualora uno dei creditori o altro interessato contesti detta convenienza (art. 12 bis co. 4 l. 3/2012);

ritenuto, in tale prospettiva, che:

- l'art 9 co. 2 lett. d-ter) l. 3/2012 condiziona, come detto, l'ammissibilità (e, successivamente, l'omologazione) all'esclusione della circostanza che il debitore

abbia determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

- nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, non ricorre tale negativa circostanza: non è dato, infatti, rinvenire nella condotta del debitore e nel suo, piuttosto costante, ricorso al credito profili di negligenza che possano essere qualificabili come colpa grave (tale dovendosi intendere la violazione di elementari e minimali regole di prudenza e diligenza), soprattutto considerando l'incidenza causale della condotta dei finanziatori – che maliziosamente hanno ampiamente concesso credito, pur essendo nelle condizioni di avvedersi agevolmente delle condizioni reddituali del debitore e delle sue capacità di adempimento – come argomentata dal gestore nella propria relazione particolareggiata; tanto comporta che la condotta negligente del debitore – certamente sussistente – ben può essere qualificata come connotata da colpa lieve, in quanto indotta dall'accondiscendenza manifestata dai soggetti qualificati con cui l'istante ha contrattato i finanziamenti e non essendo emerso né dedotto alcun comportamento fraudolento o doloso del Montesanti che abbiano inciso sulla formazione della volontà dei finanziatori nella fase delle trattative che hanno condotto all'elargizione dei plurimi prestiti;
- sussistono, alla luce della documentazione depositata, anche gli ulteriori requisiti formali di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;
- va ritenuta sussistente anche la fattibilità del piano, atteso che i profili di criticità, evidenziati con decreto del 1.2.2021, sono stati superati attraverso l'impegno assunto, personalmente davanti al giudice, dai genitori del ricorrente, che si sono impegnati a sostenere il debitore nell'adempimento del piano attraverso la corresponsione della somma di euro 300,00 mensili: tanto conduce a ritenere sostenibile l'importo mensile delle rate come individuato nel piano di ammortamento depositato, alla luce dell'apporto della finanza esterna, tenuto conto delle spese medie mensili pronosticate per il sostentamento della famiglia del Montesanti e della soglia di povertà assoluta individuata dal gestore;
- alla luce della previsione di cui all'art. 8 co. 1-bis l. 3/2012, come novellata, la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione

del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, sicché è ammissibile la prospettata ristrutturazione del debito contratto con Futuro s.p.a. (assistita da cessione del quinto dello stipendio) e con Credem s.p.a. (assistita da delegazione di pagamento);

- quanto alla convenienza del piano, essa è contestata da Compass Banca s.p.a. in forza della considerazione per cui la procedura esecutiva individuale avviata prima del deposito della proposta di piano consentirebbe l'integrale soddisfo del credito azionato (*id est* il credito già originariamente facente capo a Compass s.p.a.): la convenienza del piano è contestata, quindi, con riferimento al credito che già originariamente è stato contratto con essa opponente e non con riferimento al credito che ha acquistato in conseguenza dell'incorporazione della Futuro s.p.a., con l'effetto che, sotto tale profilo, l'opposizione è inammissibile;
- in ogni caso, l'osservazione in argomento non è pertinente, atteso che, a mente dell'art. 12-bis co. 4 l. 3/2012 (*"il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo"*), il parametro di raffronto per valutare la convenienza del piano non è l'esecuzione individuale bensì la procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 14-ter ss. l. 3/2012, che, all'evidenza, avrebbe condotto ad identico risultato, in termini di percentuale di soddisfo dei creditori chirografari, compresa la Compass Banca s.p.a., attesa l'assenza di beni nel patrimonio del debitore, non compresi nel piano qui in esame, suscettibili di essere liquidati e, quindi, di condurre ad un risultato più conveniente per il creditore opponente;
- quanto alla durata, non è condivisibile la tesi secondo cui al durata massima del piano dovrebbe essere contenuta nell'arco temporale di cinque anni, in parallelo rispetto a quanto stabilito dalla Suprema Corte in tema di concordati preventivi: piuttosto, deve darsi atto che la giurisprudenza più recente, anche di legittimità (cfr. Cass. n. 27544/2019), ha adottato un orientamento – al quale il tribunale intende dare seguito – che tende a ritenere legittima anche un'estensione temporale maggiore di cinque/sette anni, non potendo, in caso di piano del consumatore, predicarsi la necessità di salvaguardare il principio di ragionevole durata del processo (generalmente posto a sostegno del menzionato vincolo di

durata), in quanto con l'omologazione la procedura si esaurisce, sicché la fase esecutiva e la sua durata non incidono su un processo che possa dirsi pendente; peraltro, nella fattispecie, la durata di otto anni – non irragionevole – è quella che maggiormente tutela gli interessi degli stessi creditori, nella misura in cui rende ragionevolmente fattibile e sostenibile un piano che consentirà a tutti i creditori chirografari una soddisfazione pari, quantomeno, alla metà del credito, a fronte di eventuali iniziative disorganizzate di singoli creditori che potrebbero comportare, invece, l'integrale incapienza di alcuni crediti e una dubbia soddisfazione di altri: in altri termini, la durata del piano consente la miglior salvaguardia del ceto creditorio nel suo complesso attraverso un'ordinata e certa perequazione dei pagamenti e delle relative riscossioni;

dato atto che la proposta non contiene l'indicazione del giorno del mese in cui la rata del piano avrà scadenza, sicché il pagamento della prima rata sarà esigibile dal giorno del deposito del presente provvedimento e le successive rate mensili avranno scadenza lo stesso giorno dei mesi a seguire;

ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano presentato;

P.Q.M.

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da Montesanti Raffaele;
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) Dispone che il presente decreto, a cura dell'OCC e a spese dell'istante, venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Lamezia Terme;
- 4) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 5) Dispone che i pagamenti del piano di ammortamento siano eseguiti dall'organismo di composizione della crisi secondo quanto specificato nel piano (se del caso rimodulato, previo suo deposito nel fascicolo telematico, per tenere conto dei pagamenti nelle more eseguiti) e nel presente provvedimento o, in alternativa, previo accordo tra l'organismo e il debitore, che tali pagamenti siano eseguiti mensilmente dal debitore stesso, con obbligo, a suo carico, di darne preciso riscontro documentale, entro cinque giorni, al predetto organismo e con

obbligo, per quest'ultimo, di puntuale controllo e vigilanza e di segnalazione ai creditori e all'autorità giudiziaria di condotte in tutto o in parte inadempienti;

- 6) Dispone che l'organismo di composizione della crisi annualmente depositi breve relazione in merito allo stato di esecuzione del piano;
- 7) Dà atto che anche i crediti oggetto di cessione di quinto o di delegazione di pagamento sono stati inclusi nel piano, sicché in forza dell'omologa dovranno cessare i prelievi mensili in favore dei creditori.

Si comunichi al difensore della ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Lamezia Terme, 30.09.2021

Il Giudice Delegato
dott.ssa Adele Foresta